

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2548)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4431)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 febbraio 1963

Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio.

L'assegno è a carico rispettivamente dei comuni e delle province.

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 set-

tembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 giugno 1962 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressione di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo che non debba essere

ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno di cui al precedente articolo è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspetta-

tiva, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è modificato come segue:

« La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al trentacinque per cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi ».